



**Corte Suprema di Cassazione
Aula Giallombardo
Roma – Piazza Cavour
18 marzo 2019, ore 14,30**

***Sull'inosservanza dei termini per l'integrazione
del contraddittorio in sede di impugnazione
(a proposito di Cass., sez. II, 10 dicembre 2018, n. 31847)***

(Appunti provvisori)

1. Il caso e le questioni sottoposta al giudizio delle Sezioni Unite.-

Questo è il caso che ha determinato la rimessione alle sezioni unite ai sensi dell'art. 374, co. 2, c.p.c.: il giudice di appello rileva l'omissione della citazione in secondo grado di un litisconsorte necessario e, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ordina l'integrazione del contraddittorio, fissa il termine per provvedere alla notificazione e l'udienza per la prosecuzione del processo; l'appellante provvede nel termine fissato, ma la notificazione dell'atto di integrazione non viene eseguita, perché il destinatario è deceduto; l'appellante, quando il termine fissato per l'integrazione del contraddittorio è ormai decorso, notifica l'atto non agli eredi «collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto», ma soltanto a due dei tre eredi. L'appello viene dichiarato inammissibile per inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio. La sentenza è impugnata per cassazione e si censura, tra l'altro, la dichiarazione di inammissibilità.

La sezione semplice ha rimesso gli atti al primo presidente per la rimessione alle sezioni unite ai sensi dell'art. 374, co. 2, c.p.c. ed ha posto il seguente quesito:

«Considerati i diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti dopo la sentenza a Sezioni Unite 21 gennaio 2005 n.1238, si pone la questione se, nell'ipotesi in cui, in sede di notificazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio, risulti il decesso del destinatario, debbano ritenersi tuttora validi i principi affermati da tale sentenza, con conseguente possibilità di assegnazione di un ulteriore termine perentorio per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta, ovvero se, in materia, debba farsi applicazione estensiva dei principi affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze N.17352/2009 e 14594/2016».

A fondamento della rimessione, la corte ha rilevato un contrasto di giurisprudenza: secondo l'ordinanza di rimessione, in base ad un primo orientamento «il termine per la notificazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c., è perentorio e non può essere prorogato, né rinnovato, neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile neppure dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio, e, qualora non osservato, determina, per ragioni di ordine pubblico processuale, l'inammissibilità della impugnazione, per cui l'eventuale proroga concessa dal giudice sarebbe affetta da nullità, anch'essa rilevabile d'ufficio». Per la sezione rimettente, un secondo orientamento, invece, «riconosce rilevanza ad una situazione di forza maggiore ed obiettiva, che abbia impedito alla parte l'osservanza del termine stesso, atteso che l'inammissibilità dell'impugnazione prevista dalla legge per la sua inosservanza, essendo

rivolta a colpire comportamenti processuali volontari e colpevoli per incuria o negligenza, imputabili al soggetto avente il detto onere, non può tradursi in danno della parte che non sia stata in grado di rispettare il termine fissato dal giudice per fatti ad essa non imputabili, sempreché fornisca la prova della ricorrenza delle situazioni che le abbiano impedito di portare a termine le formalità della notificazione».

La corte ha richiamato anche il «principio, per cui il notificante non deve subire le conseguenze negative derivanti dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio per la parte di quest'ultimo sottratta alla sua disponibilità» e «l'*excursus* giurisprudenziale tendente a porre un preciso onere di attivazione al soggetto notificante, stabilendo il termine ragionevole per il completamento dell'*iter* notificatorio».

A ben vedere, nei termini prospettati dalla sezione semplice, la questione sottoposta all'esame del più autorevole collegio della corte prescinde dalla integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione. Essa consiste nello stabilire, in generale, se un termine perentorio fissato per la notificazione di un atto e non osservato per fatti non imputabili alla parte possa essere prorogato e se sia necessaria la rimessione in termini.

In relazione allo specifico quesito formulato dalla sezione semplice, non rileva né l'integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione, né la morte del destinatario della notificazione. La questione, come formulata, riguarda l'inosservanza di qualunque termine perentorio fissato per la notificazione di un atto e qualunque evento non imputabile al notificante.

Nella controversia all'esame della corte, peraltro, la questione rilevava con esclusivo riferimento alla rinnovazione della notificazione nei confronti di due dei tre eredi della parte defunta. Nei confronti del terzo erede, dallo svolgimento del processo, risulta che l'integrazione del contraddittorio non fosse stata proprio eseguita. Questi profili avrebbero, probabilmente consentito alla corte di definire la controversia.

La sollecitazione di un intervento nomofilattico delle sezioni unite induce a specificare la questione rimessa al giudizio del più autorevole collegio della corte ed a considerare anche altre questioni inerenti la fattispecie, ma non espressamente considerate dal quesito sollevato.

In particolare, in primo luogo, appare legittimo chiedersi se la notizia di un evento interruttivo che ha colpito il destinatario della notificazione, appresa al momento dell'esecuzione di questa, sia causa di interruzione del termine, ai sensi degli artt. 299 ss. e dell'art. 328 c.p.c., ovvero se, anche in questa ipotesi, il termine, per ipotesi perentorio, sia prorogabile, se occorra invocare la rimessione in termini e se, quindi, sia necessaria la pronuncia di un provvedimento giudiziale.

In secondo luogo, appare anche legittimo chiedersi se l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di una pluralità di soggetti possa ritenersi osservato mediante la notifica dell'atto di chiamata in giudizio nei confronti di alcuni soltanto di essi o se sia necessario citarli tutti. Costituisce, infatti, principio generale, del quale proprio l'art. 331 c.p.c. è espressione, che la legittimazione a contraddire non è requisito di validità dell'atto introduttivo, ma della trattazione, cosicché è bene instaurato anche il processo *inter pauciores*.

In terzo luogo, non sembra peregrino chiedersi anche se tra gli eredi della parte defunta in corso di causa sussista litisconsorzio necessario ed occorra quindi evocare in giudizio tutti i successori, indipendentemente dalla natura della controversia.

Questo ultimo dubbio, peraltro, è privo di rilevanza nel caso rimesso all'esame delle sezioni unite, perché, nell'ipotesi considerata, in base a quanto riferito nello svolgimento del processo, sussisteva la necessità del litisconsorzio e, quindi, venuto meno uno dei contendenti, appare ovvio che anche i suoi eredi fossero litisconsorti necessari. In ipotesi diverse, invece, la questione appare meritevole di considerazione.

Proprio su tale questione si intende concentrare l'attenzione, dopo alcuni brevi cenni alle altre due appena segnalate, mentre si prescinde da quella consistente nello stabilire, in generale, se un termine perentorio fissato per la notificazione di un atto e non osservato per fatti non imputabili alla parte possa essere prorogato e se sia necessario un espresso provvedimento di rimessione in termini.

2. Integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione ed eventi interruttivi.-

Sembra ragionevole dubitare che l'esigenza di tutelare la parte che non abbia potuto osservare l'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine fissato per cause ad essa non imputabili comprenda anche il caso in cui, al momento della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, sia acquisita la notizia di un evento interruttivo che ha colpito il destinatario della notificazione medesima.

In questa ipotesi, la giurisprudenza anteriore a Cass., sez. un., 21 gennaio 2005, n. 1238 (*Foro it.*, 2005, I, 2401, con nota di CAPONI), in base all'applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c., riteneva che il termine fosse automaticamente interrotto, senza che fosse necessario chiederne la proroga o la rimessione in termini: Cass. 7 ottobre 1991 n. 10469, 28 novembre 1997, n. 12033, 5 luglio 2001, n. 9090.

Le sezioni unite, nel 2005, hanno ritenuto che, «nel quadro di un'interpretazione costituzionalmente orientata», «debba essere assegnato un termine ulteriore (ovviamente di carattere perentorio) per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta», ma hanno contestato il richiamo all'art. 328 c.p.c., «perché tale norma riguarda una diversa fattispecie, cioè l'interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c.».

Hanno dato atto che già la giurisprudenza precedente escludeva l'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio, qualora la parte onerata «deduca e dimostri che il decesso è sopravvenuto in pendenza di tale termine e, quindi, non siano invocabili in via analogica le disposizioni dell'art. 328 c.p.c.».

Con specifico riferimento agli eventi interruttivi manifestatisi in pendenza del termine fissato per la integrazione del contraddittorio, la questione nuovamente sottoposta alle sezioni unite può essere correttamente individuata nello stabilire se il termine fissato per l'integrazione del contraddittorio possa ritenersi automaticamente interrotto in caso di morte del destinatario della notificazione o se sia necessario un provvedimento di proroga o di rimessione in termini.

Appare, invece, scontato che l'inosservanza dell'ordine a causa di eventi interruttivi che abbiano colpito il destinatario della notificazione non possa essere, di per sé, causa dell'inammissibilità dell'impugnazione. Una diversa interpretazione susciterebbe dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 331 c.p.c., nella parte in cui questo sanzionerebbe con l'inammissibilità dell'impugnazione anche comportamenti per ipotesi non imputabili alla

parte, quali, appunto, gli eventi interruttivi che abbiano colpito il destinatario della notificazione.

L'analisi delle fattispecie decise dalla giurisprudenza richiamata nella ordinanza di rimessione conferma il rilievo per il quale l'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio a causa di eventi interruttivi non è e non è stata considerata, di per sé, causa di inammissibilità dell'impugnazione. Il primo orientamento segnalato dall'ordinanza di rimessione non comprende il caso in cui si manifesti un evento interruttivo al momento della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio.

Tutte le pronunce ripetono che il termine previsto dall'art. 331 c.p.c. è perentorio, non è prorogabile e che la sua inosservanza non è altrimenti sanabile; poi, però, valutano in concreto il comportamento della parte; e decidono, in base alla diligenza di quest'ultima, sull'ammissibilità dell'impugnazione.

Cass. 28 novembre 2007, n. 24762 (*Foro it.*, 2009, I, 241), ha affermato che «il giudice di appello deve esaminare l'istanza con la quale l'appellante chiede di essere rimesso in termini per integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del convenuto rimasto contumace, se viene allegata l'impossibilità di eseguire la notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto deceduto da oltre un anno». Cass. 24 luglio 2009, n. 17532 (*Giur. it.*, 2010, 1130, *Riv. dir. proc.*, 2010, 1201, con nota di GOZZI, *Mass. giur. lav.*, con nota di IANNIRUBERTO), senza indicarne lo specifico fondamento normativo, ha affermato che il notificante «ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine»; il principio è stato condiviso da Cass. 11 settembre 2013, n. 20830, e da Cass. 25 settembre 2015, n. 19060; Cass. 10 maggio 2013, n. 11139, ha ritenuto negligente la parte che non si era tempestivamente attivata per chiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente nei confronti della quale era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio; Cass. 11 aprile 2016, n. 6982, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché l'ordine di integrazione del contraddittorio, come nella ipotesi ora rimessa alle sezioni unite, era stato osservato soltanto parzialmente.

Le altre decisioni richiamate nella ordinanza interlocutoria hanno valutato la diligenza della parte nell'eseguire le ricerche presso l'anagrafe o presso il registro delle imprese dopo l'esito negativo della prima notificazione: Cass. 14 ottobre 2005, n. 20000, 27 ottobre 2008, n. 25860 (*Foro it.*, 2008, I, 3400, con nota di richiami di GARFAGNINI); e Cass. 26 novembre 2008, n. 28223; Cass. 27 marzo 2007, n. 7528, ha affermato la legittimità dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della parte defunta, ha ritenuto irrilevante che gli eredi fossero già presenti in giudizio ed ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché l'ordine di integrazione non era stato osservato «nei confronti di altro litisconsorte vivente» e, quindi, era stato ottemperato solo parzialmente. Cass. 20 gennaio 2016, n. 891, ha definito in rito l'impugnazione per il mancato deposito dell'avviso di ricevimento relativo ad uno soltanto dei destinatari dell'ordine di integrazione del contraddittorio, per la mancanza della prova dell'osservanza dell'ordine di integrazione; per Cass., sez. un., 15 luglio 2016, n. 14594 (*Giur. it.*, 2017, 860, con nota di BERTILLO), il notificante, avuta notizia dell'esito negativo della notificazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio, «deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento».

Hanno ancora subordinato la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione alla valutazione della diligenza nell'osservanza dell'ordine di integrazione, Cass. 26 ottobre 1992, n. 11626; 23 luglio 2010, n. 17416; 29 novembre 2004, n. 22411, che, in motivazione, si diffonde sulla improrogabilità del termine e contesta le decisioni che l'hanno ammessa, ma afferma anche che la soluzione criticata non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie in considerazione della negligenza della parte, cosicché appare corretto ritenere che questo argomento sia l'effettivo *decisum*; 4 dicembre 2018, n. 31316.

Espressamente in senso contrario, tuttavia, è la massima ufficiale tratta da Cass. 11 febbraio 1987, n. 1487 (*Foro it.* 1987, I, 1445, dove però è omessa la parte della motivazione relativa a questo profilo), secondo la quale «accertata la inosservanza di quel termine, è del tutto irrilevante ricercarne le ragioni al fine di stabilire se essa sia dovuta o meno a colpa di chi doveva provvedere alla integrazione».

Tranne la massima appena menzionata, nessuna delle decisioni oggetto del denunciato contrasto di giurisprudenza afferma che l'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio a causa di un evento interruttivo che abbia colpito il destinatario della notificazione sia, di per sé, causa di inammissibilità dell'impugnazione. Le pronunce anteriori alla sentenza delle sezioni unite del 2005, in base alla applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c., ritenevano che il termine fissato per l'integrazione si interrompesse; la sentenza del 2005 ha ritenuto che il termine dovesse essere prorogato in base alla rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c.; le decisioni successive hanno dato per scontata l'interruzione del termine, hanno ritenuto che il notificante abbia l'onere di attivarsi per rinnovare la notificazione e ne hanno valutata la diligenza in funzione della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.

Tutte le sentenze ripetono monotonamente che il termine previsto dall'art. 331 c.p.c. è perentorio, non è prorogabile e che la sua inosservanza non è altrimenti sanabile, ma l'analisi delle fattispecie decise consente di affermare che ogni decisione si fonda sulla valutazione della negligenza della parte alla quale era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio. La prima parte delle motivazioni costituisce un mero *slogan*, riprodotto nelle massime, dalle quali, come sovente avviene, si trae una falsa rappresentazione della realtà.

3. Integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione e fattispecie interruttive.-

Questa giurisprudenza, tuttavia, richiede una precisazione per quanto riguarda gli eventi interruttivi che giustificano l'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio e consentono la rinnovazione della notificazione anche oltre il termine fissato dal giudice dell'impugnazione.

L'interruzione del processo ovvero dei termini, compreso quello di integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione, infatti, è determinata dal perfezionamento della fattispecie interruttiva. Questa è semplice se l'evento colpisce la parte non ancora costituita o il difensore, ai sensi degli artt. 299 e 301 c.p.c. E' complessa, se l'evento colpisce la parte costituita o quella contumace, ai sensi dell'art. 300 c.p.c.; in questi casi, l'interruzione consegue all'evento e alla acquisizione della notizia di esso; se il difensore della parte costituita non dichiara la morte, la perdita della capacità o la cessazione della rappresentanza ovvero se il fatto interruttivo che ha colpito la parte contumace non è documentato dall'altra

parte, non è notificato ovvero non è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione, la fattispecie interruttiva non si perfeziona.

Ne consegue che non appare corretto ritenere che il termine fissato per l'integrazione del contraddittorio si interrompa soltanto nel caso in cui la parte sia defunta in pendenza del termine, in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c. In realtà, il termine dovrebbe interrompersi ogni qual volta la fattispecie interruttiva si perfezioni in pendenza del termine, indipendentemente dal momento nel quale si realizza l'evento.

Soltanto nel caso in cui l'interruzione sia il frutto di una fattispecie semplice e sia diretta conseguenza dell'evento interruttivo, il momento nel quale si realizza quest'ultimo coincide con l'interruzione stessa.

Il momento del decesso è irrilevante se il difensore della parte costituita nel precedente grado di giudizio ne dichiara la scomparsa e rifiuta la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio ovvero se l'ufficiale giudiziario certifica la scomparsa della parte contumace nella relazione di notificazione. L'interruzione si realizza in quel momento, indipendentemente da quello nel quale si è manifestato l'evento.

Se il difensore della parte costituita nel precedente grado di giudizio non ne dichiara la scomparsa ed accetta la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio ovvero se la notificazione viene comunque eseguita nei confronti della parte defunta, l'interruzione non si verifica e, nel primo caso, il processo prosegue per l'ultrattività del mandato, come affermato dal più autorevole collegio della corte con la sentenza 4 luglio 2014, n. 15295 (*Foro it.*, 2014, 2785, con note di DESIATO e PROTO PISANI, *id.*, 2015, I, 636, con nota di DANOVI, *Giur. it.*, 2015, 346, con nota di DOMINICI, *Riv. dir. proc.*, 2014, 1510, con nota di GHIRGA, *Corriere giur.*, 2015, 1289, con nota di GLENDI), dopo il *Dialogos* del 26 febbraio 2014.

Questa soluzione, inoltre, dovrebbe applicarsi anche all'interruzione conseguente al verificarsi degli altri eventi interruttivi: anche i momenti nei quali la parte ha perduto la capacità o il rappresentante legale ha perduto la rappresentanza sono irrilevanti, se il difensore della parte costituita nel precedente grado di giudizio rende la dichiarazione e rifiuta la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio ovvero se l'ufficiale giudiziario certifica gli eventi che hanno colpito la parte contumace nella relazione di notificazione. L'interruzione si realizza al momento della dichiarazione o della certificazione, indipendentemente da quello nel quale si è manifestato l'evento.

Soltanto nelle ipotesi nelle quali la fattispecie interruttiva è semplice, sembra corretto affermare che il termine fissato per l'integrazione del contraddittorio si interrompa qualora l'evento interruttivo si realizzi nella sua pendenza. In particolare, nel caso di morte, di perdita della capacità o di perdita della rappresentanza legale della parte costituita personalmente, ai sensi dell'art. 300, comma 3, c.p.c., in quello di morte, radiazione o sospensione del difensore, ai sensi dell'art. 301, comma 1, c.p.c., nel caso di fallimento, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.f., nonché di apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 143, comma 3, del codice della crisi d'impresa di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

In relazione a quest'ultima ipotesi, occorre precisare che, nelle controversie relative a crediti nei confronti della parte fallita o sottoposta a liquidazione giudiziale, il processo non può proseguire, ma il credito deve essere accertato nell'ambito della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 51 l.f. e dell'art. 150 del codice della crisi d'impresa di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

In base a quanto affermato da Cass., sez. un., 6 marzo 2013, nn. 6070 e 6072 (*Foro it.*, 2013, I, 2189, con note di LONGO e NIGRO; *Corriere giur.*, 2013, 693, con note di CONSOLO e GODIO), anche la cancellazione della società determina l'improcedibilità del processo.

Nell'uno e nell'altro caso, tuttavia, l'improcedibilità dell'impugnazione potrà essere dichiarata dal giudice dell'impugnazione. La notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio alla parte fallita o sottoposta a liquidazione giudiziale o alla società cancellata dal registro delle imprese non sembra implichi inosservanza del relativo ordine e, quindi, inammissibilità dell'impugnazione. La parte ha adempiuto a quanto le è stato ordinato. Se il processo non può proseguire nei confronti della parte fallita o sottoposta a liquidazione giudiziale o della società cancellata è questione che non rileva al fine della valutazione dell'osservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio.

L'alternativa sottoposta al giudizio delle sezioni unite, dunque, consiste nello stabilire se, nell'ipotesi in cui, in sede di notificazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio, si perfezioni una fattispecie interruttiva, la parte debba chiedere ed il giudice dell'impugnazione debba concedere l'assegnazione di un ulteriore termine perentorio per procedere all'integrazione del contraddittorio, come affermato dalle stesse sezioni unite con la sentenza n. 1238 del 2015, ovvero se la parte abbia l'onere di provvedere direttamente e «tempestivamente» alla rinnovazione della notificazione come affermato dalla sentenza n. 17352 del 2009 e, poi, ancora dalle stesse sezioni unite con la sentenza n. 14594 del 2016.

Appare ragionevole ritenere che l'interruzione del termine sia un effetto automatico e non sia quindi necessario chiedere ed ottenere un provvedimento di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.

Questa conclusione si fonda su ragioni di ordine teorico e pratico condivise dall'ordinanza di rimessione.

Costituisce principio generale, del quale l'art. 328 c.p.c. è espressione, l'interruzione dei termini per effetto del perfezionarsi di eventi interruttivi in pendenza di essi. Se una fattispecie interruttiva si perfeziona in pendenza dei termini di impugnazione, non si dubita che la notificazione possa essere rinnovata. Non sembra vi siano argomenti per accogliere una soluzione diversa in relazione alla notificazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio: vuoi i termini di impugnazione, vuoi quello fissato per l'integrazione sono perentori e non sono prorogabili sull'accordo delle parti; non sembra vi siano ragioni per accogliere soluzioni diverse per gli uni e per l'altro.

Dal punto di vista pratico, appare inutile imporre alla parte di chiedere e al giudice dell'impugnazione di concedere la rimessione in termini. Acquisita la notizia dell'evento interruttivo, appare ragionevole ritenere che la parte abbia l'onere di rinnovare la notificazione nei confronti dei soggetti legittimati a proseguire il processo. L'ammissibilità dell'impugnazione dipende, in tal caso, dalla valutazione della diligenza della parte nell'adempimento di tale onere.

Per evitare che questo giudizio sia fondato su elementi opinabili e sia, quindi, sostanzialmente discrezionale, il più autorevole collegio della corte potrebbe anche affermare che il perfezionamento di una fattispecie interruttiva in pendenza del termine per l'integrazione del contraddittorio ne interrompe il corso ed impone la rinnovazione della notificazione nei confronti dei soggetti legittimati a proseguire il processo nel termine già fissato dal giudice dell'impugnazione ma decorrente dalla interruzione ovvero almeno entro la

successiva udienza. Nell'esercizio della funzione nomofilattica sollecitata dall'ordinanza di rimessione, è auspicabile che le sezioni unite, a garanzia del principio di uguaglianza, colgano l'occasione per segnare i confini della valutazione della diligenza necessaria per la rinnovazione della notificazione non eseguita per cause non imputabili al notificante e sottraggano questo giudizio ad ogni discrezionalità. In questa prospettiva una soluzione ragionevole potrebbe consistere nel ritenere che la parte sia diligente e possa sottrarsi alla sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione se provvede alla rinnovazione della notificazione dell'integrazione del contraddittorio entro un termine corrispondente a quello già fissato.

4. Sull'osservanza parziale dell'ordine di integrazione del contraddittorio.-

Come si è prima ricordato, ogni qual volta è necessaria, per ragioni di ordine sostanziale o per ragioni processuali, la partecipazione al processo di più parti, l'instaurazione del processo da o nei confronti di alcuni soltanto dei legittimati è un vizio che non inficia l'atto introduttivo ma la trattazione. In primo grado, il giudice ha il potere-dovere di disporre l'integrazione del contraddittorio *ex art. 102, comma 2, c.p.c.*; se non lo fa, i giudici dell'impugnazione devono rimmettergli la causa, ai sensi degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c. In sede di impugnazione, la tempestiva osservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 consente la trattazione. In ogni caso, il processo continua; se continua, vuol dire che è cominciato e l'atto introduttivo, sebbene proposto da o nei confronti di alcuni soltanto dei legittimati necessari, è ben proposto.

In applicazione di questo principio, è riconosciuta validità ed efficacia alla riassunzione parziale del processo interrotto: Cass. 18 ottobre 2001, n. 12740 (*Foro it.*, 2002, I, 695, e *Giur. it.*, 2002, 925, con nota di TURRONI), Cass. 18 maggio 2000, n. 6480, (*Foro it.*, 2001, I, 820, con nota di CAPONI); di quella dal giudice incompetente a quello competente: Cass. 12 ottobre 2012, n. 17482; del giudizio di rinvio restitutorio: Cass. 6 dicembre 2017, n. 29222; e di quello prosecutorio: Cass. 1 febbraio 2011, n. 2322; del giudizio di merito dopo la fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione: Cass. 28 luglio 2014, n. 17054.

L'osservanza parziale dell'ordine di integrazione in sede di impugnazione, invece, è sanzionata con l'inammissibilità dell'impugnazione: Cass. 2 giugno 1988, n. 3733; 29 agosto 1990, n. 8952; 4 giugno 2001, n. 7462 (*NGCC*, 2002, I, 507, con nota di BERGAMASCO); 19 agosto 2003, n. 12179; 27 marzo 2007, n. 7528, *cit.*, 11 aprile 2016, n. 6982, *pure cit.* E la medesima soluzione è accolta nel caso in cui l'integrazione del contraddittorio sia eseguita nei confronti di soggetti diversi da quelli indicato nel relativo ordine: Cass. 26 maggio 1999, n. 5126; 22 giugno 2006, n. 14428; 2 luglio 2018, n. 17199.

Senonché, a ben vedere, non vi è alcun contrasto di giurisprudenza: altro è l'instaurazione di un giudizio o la proposizione dell'impugnazione e altro è l'osservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio. Se la parte che agisce o che impugna non evoca in giudizio tutti coloro che dovrebbero parteciparvi, il giudice sopperisce alla mancanza e dispone l'integrazione del contraddittorio. Quando questo ordine è stato emanato, non può più invocarsi la regola generale prima richiamata; l'ordine di integrazione non può essere osservato nei confronti di alcuni soltanto e non vale la regola per la quale la legittimazione a contraddire è un requisito di validità della trattazione e non degli atti introduttivi.

Se questa conclusione appare ovvia e scontata, non sembra lo siano anche le ulteriori questioni connesse al quesito sottoposto al più autorevole collegio della corte.

Appare legittimo chiedersi se la sanzione della inammissibilità della impugnazione sia collegata alla inosservanza dell'ordine di integrazione, giusto o sbagliato che sia, ovvero alla necessità che il contraddittorio sia integrato. Nella prima ipotesi, l'inosservanza dell'ordine determina comunque l'inammissibilità dell'impugnazione. Nella seconda, questo effetto è subordinato alla conferma dell'ordine ovvero all'assenza dal processo dei soggetti che avrebbero dovuto essere evocati in giudizio; se l'ordine di integrazione fosse revocato o se i litisconsorti necessari pretermessi fossero presenti in giudizio, l'inosservanza dell'ordine di integrazione sarebbe irrilevante e l'impugnazione ammissibile. Sul piano pratico si tratta di verificare se l'ordine di integrazione possa essere modificato e revocato ovvero se la sua inosservanza possa essere sanzionata nonostante il raggiungimento dello scopo.

La giurisprudenza ammette la revoca e la modifica dell'ordine di integrazione del contraddittorio in primo grado ed esclude le conseguenze negative della sua inosservanza qualora i litisconsorti necessari pretermessi intervengano volontariamente: Cass. 4 febbraio 2003, n. 1613; 11 settembre 2008, n. 23403. Nega, invece, la possibilità della revoca e della modifica dell'ordine di integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione e ne sanziona l'inosservanza anche se i litisconsorti necessari pretermessi sono già presenti in giudizio: Cass. 31 gennaio 2012, n. 1383. È scontato che i vizi della notificazione, anche degli atti di impugnazione, siano sanati dalla spontanea costituzione del destinatario.

Sul piano formale, l'ordine di integrazione, tanto in primo grado quanto in sede di impugnazione, è un provvedimento ordinatorio, modificabile e revocabile anche al momento della decisione della causa. Il principio per il quale non può essere applicata alcuna sanzione se lo scopo è stato raggiunto è generale. E costituisce anche un principio generale quello per il quale l'obiettivo dei processi di cognizione è la decisione di merito.

Per giustificare non solo il diverso trattamento attribuito all'ordine di integrazione in primo grado e in sede di impugnazione, ma anche e soprattutto la disapplicazione di queste regole e di questi principi, prima degli argomenti formali, appare necessaria l'esplicitazione dei giudizi di valore.

Una risalente tradizione giuridica ha messo in evidenza i valori sottesi alle ragioni per le quali l'obiettivo dei processi di cognizione è la decisione di merito ovvero stabilire chi ha ragione e chi ha torto, per le quali i provvedimenti ordinatori non possono mai pregiudicare la decisione della causa, e per le quali il raggiungimento dello scopo preclude l'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza di regole formali.

L'esigenza di liberarsi di un fascicolo con la definizione in mero rito di una controversia non costituisce un valore difendibile e, forse, neppure esprimibile.

Nell'esercizio della funzione nomofilattica, le sezioni unite potrebbero anche risolvere tale questione.

5. Successione nel processo e litisconsorzio necessario.-

La terza questione segnalata in premessa è estranea alla controversia rimessa alle sezioni unite, nella quale, come si è rilevato, sussisteva il litisconsorzio necessario tra le parti del processo, cosicché anche gli eredi della parte defunta erano litisconsorti necessari.

Allorché, invece, non vi sia la necessità del litisconsorzio ai sensi dell'art. 102, comma 1, c.p.c., è ragionevole dubitare della sussistenza di esso tra gli eredi della parte defunta in corso di causa.

Ai sensi degli artt. 752 e 754 c.c., si ritiene, infatti, che «ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione»: Cass. 20 novembre 2017, n. 27417; e che «in caso di successione *mortis causa* di una pluralità di eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, il debito del *de cuius* si fraziona *pro quota* tra gli aventi causa, sicché il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile e, in caso di giudizio instaurato per il pagamento del debito ereditario, non sussiste, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, litisconsorzio necessario tra gli eredi del defunto, né in primo grado, né nella fase di gravame» Cass. 29 aprile 2016, n. 8487. E si afferma, inoltre, che «in tema di debiti ereditari, sia l'art. 752 c.c., che concerne i rapporti tra coeredi, sia l'art. 754 c.c., in base al quale i creditori possono pretendere nei confronti di ciascun erede l'adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la rispettiva quota ereditaria, sono, anche tacitamente, derogabili dagli eredi e non impediscono che un solo coerede assuma l'obbligo di adempiere l'intero debito»: Cass. 8 ottobre 2008, n. 24792. L'eccezione diretta a limitare la responsabilità del coerede alla quota, infine, è considerata eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni previste dagli artt. 167, 416, 702 *bis*, 345 e 437 c.p.c.: «L'art. 754 c.c., per il quale gli eredi rispondono dei debiti del *de cuius* in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, si interpreta nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota, sicché, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero» (Cass. 31 marzo 2015, n. 6431; 12 luglio 2007, n. 15592).

E' opportuno ricordare che la necessità del litisconsorzio, ai sensi dell'art. 102, co. 1°, c.p.c., è stabilita in funzione dell'interesse dell'attore ad ottenere una sentenza «utile». Se la disposizione non viene applicata o viene violata, la sentenza che definisce il processo è *inutiliter data*. Appunto perché la decisione sarebbe assolutamente «inutile», la mancata integrazione del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo; questo deve ricominciare con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale.

Per l'applicazione dell'art. 102, 1° comma, c.p.c. non è determinante, la plurisoggettività della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

Quest'ultima rileva in relazione alla efficacia della confessione o del giuramento prestati da alcuni soltanto dei litisconsorti ai sensi degli artt. 2733, co. 3°, e 2738, co. 3°, c.c., e alla applicazione dell'art. 331 c.p.c. per quanto riguarda la nozione di «cause inscindibili». La plurisoggettività della situazione sostanziale dedotta in giudizio rileva anche per l'applicazione del § 62 ZPO, per il quale, nei casi di litisconsorzio necessario (*notwendige Streitgenossenschaft*), non è possibile la pronuncia di decisioni parziali. Ma, in relazione a

questi profili, la nozione di litisconsorzio necessario è diversa da quella accolta dall'art. 102, co. 1°, c.p.c.

In relazione alla necessità della partecipazione al processo di soggetti diversi da coloro che hanno proposto o nei confronti dei quali è stata proposta la domanda giudiziale, occorre prendere atto che vi sono casi nei quali la situazione sostanziale plurisoggettiva può essere dedotta in giudizio da alcuni soltanto dei compartecipi; e vi sono casi nei quali la necessità della partecipazione al processo prescinde dalla plurisoggettività della situazione sostanziale.

«Per stabilire se una sentenza sia utile occorre rintracciare gli effetti che ciascuna azione può conseguire e in relazione ad essi “individuare i soggetti che debbono partecipare al processo”. Ciò sposta l'attenzione, è stato scritto, dalla *causa petendi* al *petitum*, dalla astratta configurazione del rapporto all'attitudine del provvedimento giurisdizionale invocato a soddisfare la pretesa che sia riconosciuta come fondata»: così Cass., sez. un., 13 novembre 2013, n. 25454 (*Giur. it.*, 2014, 1394, con nota di BENIGNI; *Riv. dir. proc.*, 2014, 1568, con nota di PEZZANI; *Guida al dir.*, 2013, fasc. 48, 38, con nota di FINOCCHIARO). Ne consegue che, per verificare la necessità del litisconsorzio, occorre considerare il risultato giuridico perseguito in giudizio ovvero l'oggetto immediato della domanda, indipendentemente dalla formulazione di questa: Cass. 31 gennaio 2019, n. 2969.

In realtà, alla base dell'affermazione della necessità del litisconsorzio ai sensi dell'art. 102, 1° comma, c.p.c., vi è una grande operazione di politica del diritto realizzata soprattutto da Enrico Redenti, agli inizi del secolo scorso (*Pluralità di parti nel processo civile: diritto romano* (1907); *Il giudizio civile con pluralità di parti* (1911), rist. 1960).

In un contesto nel quale la funzione della tutela giurisdizionale civile era quella di evitare che i cittadini *ad arma veniant*, non aveva senso chiedersi chi dovessero essere le parti del processo; non assumeva autonoma rilevanza la questione della legittimazione ad agire e a contraddire. Legittimati ad agire e a contraddire erano soltanto i litiganti. Nessun giudice poteva arrogarsi il potere di ordinare la partecipazione al processo di soggetti diversi da coloro che avevano agito o nei confronti dei quali era stata proposta la domanda, affinché la decisione potesse realizzare gli effetti di volta in volta previsti dalla legge. Quella situazione si ritrova ancora oggi nell'arbitrato, innanzi alla Corte costituzionale nei giudizi sui conflitti tra poteri dello Stato *ex art. 134 Cost.* e innanzi alle Corti internazionali. Né gli arbitri, né la Corte costituzionale quale giudice dei conflitti, né le Corti internazionali possono ordinare l'estensione del contraddittorio a soggetti diversi dai litiganti. Il compito del decidente, in queste ipotesi e nei diversi contesti, è quello di comporre la lite, di restaurare la pace.

L'esercizio della giurisdizione, invece, tende a dettare la regola del rapporto controverso, cosicché assume fondamentale rilevanza la verifica dell'utilità del provvedimento richiesto.

In considerazione delle gravissime conseguenze del rilievo, in sede di impugnazione, della mancata integrazione del contraddittorio, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è giustamente restrittivo: la necessità del litisconsorzio è negata ogni qual volta la decisione di merito si manifesta idonea a realizzare effetti idonei a soddisfare le esigenze di tutela del diritto affermato.

La necessità del litisconsorzio di cui all'art. 102, comma 1, c.p.c. non ha alcuna attinenza con la tutela del diritto alla difesa di coloro che possono subire gli effetti della sentenza. Costoro sono tutelati dal principio per il quale *res judicata tertio neque prodest neque nocet*. L'esigenza di tutelare il diritto alla difesa, il principio del contraddittorio e quelli di parità

delle armi costituiscono la *ratio* degli artt. 268, 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c., per i quali i litisconsorti pretermessi intervenienti o chiamati ad integrare il contraddittorio, devono godere delle medesime possibilità concesse alle parti originarie.

La ricorrente affermazione del litisconsorzio necessario tra i successori della parte defunta in corso di causa contraddice questi rilievi.

I successori, ai sensi degli artt. 110, 302 e 303 c.p.c., sono «parti»; subiscono l'efficacia, anche esecutiva della sentenza. L'applicazione degli artt. 102, comma 2, 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c. nei loro confronti non si manifesta idonea a garantire il loro diritto alla difesa. Se il giudice di primo grado non dispone l'integrazione del contraddittorio, se i giudici dell'impugnazione non dichiarano la nullità della sentenza e non ordinano la rimessione della causa al primo giudice, i successori sono comunque esposti agli effetti di una sentenza che ha definito un processo al quale essi non hanno partecipato, pur essendone «parti». In considerazione di ciò non possono neppure proporre l'opposizione ordinaria di terzo *ex art.* 404, comma 1, c.p.c. L'unico rimedio loro concesso è l'impugnazione della sentenza indipendentemente da ogni termine, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c. D'altro canto, l'applicazione a questa ipotesi degli artt. 102, comma 2, 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c. apre lo spazio a iniziative meramente dilatorie, perché consente alle parti presenti di dedurre la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei successori non evocati in giudizio.

In considerazione di ciò, quaranta anni addietro, era stata segnalata l'opportunità di applicare ai successori della parte defunta in corso di causa la disciplina della contumacia, al fine di consentire soltanto ad essi, non anche alle parti presenti, il rilievo della mancata riassunzione del processo nei loro confronti. Questa soluzione, infatti, era quella accolta dal codice francese, dal codice di rito del 1865 e dai codici preunitari; anche la diversa soluzione accolta dalla *ZPO* non conduce ad affermare che le parti presenti possano dolersi della omissione della notificazione agli eredi della parte defunta in corso di causa.

Costoro, si ripete, sono «parti» del processo; sono destinati ad essere vincolati dall'accertamento contenuto nella sentenza, ai sensi dell'art. 2909 c.c., a goderne e a subirne l'efficacia esecutiva, ai sensi degli artt. 475, comma 2, e 477 c.p.c. La sentenza che chiude il processo non è, dunque, *inutiliter data*; è «utile».

Ne consegue che o si ritiene che ciascun erede rappresenta gli altri, come prevede il § 239 *ZPO*, sulla traccia segnata da D, X, 2, 48, in base al quale «*si familiae erciscundae vel communi dividundo vel finium regundorum actum sit et unus ex litigatoribus decesserit, non potest in partes iudicium scindi, sed aut omnes heredes accipere id debent aut dare unum procuratorem, in quem nomine iudicium agatur*». Oppure si applica la disciplina della contumacia: come il contumace c.d. involontario, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., gli eredi della parte defunta in corso di causa potrebbero, quindi, costituirsi in ogni momento e chiedere di essere rimessi in termini; ma, a tal fine, essi dovrebbero dedurre non solo la mancata o la viziata notificazione dell'atto di riassunzione nei loro confronti ma anche che la «costituzione è stata impedita da causa – ad essi - non imputabile». Potrebbero anche impugnare la sentenza oltre il termine lungo, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c. Ma non potrebbero invocare la rimessione al primo giudice, ai sensi degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c.

Queste possibilità, peraltro, sarebbero, come lo sono già, comunque loro precluse se l'atto di riassunzione sia stato notificato «collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio

Sull'inosservanza dei termini per l'integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione
(*Appunti provvisori*)

del defunto», ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c. Il che consente di comprendere le polemiche che, nel corso dei lavori preparatori del codice, questa soluzione aveva suscitato. Un appiglio normativo in favore della applicazione della disciplina dettata per la parte contumace si ritrova nell'art. 303, comma 4, c.p.c., per il quale «se la parte che ha ricevuto la notificazione non compare all'udienza fissata, si procede in sua contumacia». Si tratterebbe di applicare questa previsione anche alla parte «che – non - ha ricevuto la notificazione», come, peraltro già la si applica nel caso di notificazione inesistente.

In ogni caso, la disciplina del litisconsorzio necessario di cui agli artt. 102, comma 2, 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c. appare estranea alla successione di più eredi della parte defunta in corso di causa.

Si allegano le pagine da 404 a 425 del *Contributo allo studio del litisconsorzio necessario* (Napoli, 1979), nelle quali la questione è considerata, affinché, nell'esercizio della funzione nomofilattica, le sezioni unite possano considerare la possibilità di risolvere anche la contraddizione derivante dalla acritica applicazione della disciplina del litisconsorzio necessario.